



# Comune di Bassano del Grappa

## ORDINANZA

<b>Registro Unico</b>	1 del 03/01/2018
-----------------------	------------------

<b>Area</b>	Staff
-------------	-------

**OGGETTO: DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO CON VINCITA IN DENARO, INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL TULPS E NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI OVE È CONSENTITA LA LORO INSTALLAZIONE**

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- con il termine "ludopatia" o "gioco d'azzardo patologico" (G.A.P.), definito dall'OMS come "malattia sociale", si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse. Tale dipendenza comportamentale è da considerarsi una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia;
- si tratta di un disturbo molto serio, che può arrivare a compromettere in modo grave la vita dell'individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, ma anche a creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura, con pregiudizio della libertà e della dignità umana;
- il 14 luglio 2014 la Commissione Europea sui servizi di gioco d'azzardo on-line, considerata la rapida diffusione anche delle tecnologie di gioco d'azzardo telematico, ha approvato una raccomandazione agli Stati membri, contenente le linee guida al fine di tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei, in particolare i minori, dai rischi associati al gioco d'azzardo nel settore digitale, in rapida espansione;
- sulla base del D.L. n. 158 del 13/09/2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 della legge n. 189/2012 si è previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità";

**VISTA** la vigente ordinanza di disciplina degli orari per l'esercizio dell'attività di gioco lecito sul territorio comunale n. R.O. 130 del 07/05/2014;

**DATO ATTO** che la relazione sul gioco d'azzardo del dr. Paolo CIVITELLI Responsabile Ambulatorio GAP dell'ASL n. 7 di Bassano del Grappa, pervenuta in data 23 giugno 2017 al protocollo n 40254, rileva come negli ultimi anni si è assistito "ad una vera e propria escalation del fenomeno del gioco d'azzardo, con grande rilievo su ogni mezzo di informazione nazionale e locale. Per comprendere la diffusione del fenomeno basti pensare che il gioco d'azzardo rappresenta, per fatturato, la terza industria italiana; in Veneto in un anno vengono giocati quasi 6 mld di euro pari a 1.225 euro per abitante; nella sola Bassano nel 2012 sono stati giocati più di 50 mln nei circa 80 esercizi dove è possibile giocare e tra questi, son ben 18 le sale slot, alcune aperte 24h";

**RILEVATO** che dalla lettura dell'analisi dell'Azienda Sanitaria pervenuta il 23 giugno 2017 risulta un aumento della problematica dal punto di vista sanitario rispetto all'Analisi dell'Azienda Sanitaria inviata al Comune in data 11 marzo 2014, che ha costituito uno dei presupposti per l'adozione della precedente ordinanza del Sindaco;

**RILEVATO** in particolare che:

- dalla relazione dell'8 giugno 2017 del Responsabile Ambulatorio GAP dell'ULSS n. 7 Dott. Paolo Civitelli emerge che circa dall'1% al 2 % della popolazione adulta soddisfa i criteri per la diagnosi di gioco d'azzardo patologico (GAP), configurando una presenza sul territorio del comune di Bassano del Grappa che possiamo stimare in diverse centinaia di giocatori d'azzardo patologici (tra i 1500 e i 2000 giocatori d'azzardo patologici nel distretto), mentre dalla relazione del Responsabile del Progetto Sperimentale GAP dell'ULSS 3 Dott. Paolo Civitelli del 10 marzo 2014 l'indice della popolazione adulta che soddisfaceva i criteri per la diagnosi di gioco d'azzardo patologico (GAP) era di circa l'1% (con circa 1400 giocatori d'azzardo patologici nel distretto);
- dalla relazione dell'8 giugno 2017 emerge che a dispetto di questa rilevanza e della percentuale di una vera e propria emergenza sociale, la domanda di aiuto riguarda circa il 10% dei giocatori d'azzardo patologici e di questi solamente il 20% si rivolge direttamente al SerD;
- per il territorio dell'ULSS 7 Pedemontana, il dato corrisponde a una media stimata di 28 utenti attesi all'anno;
- dall'inizio del 2013 sono stati presi in carico dall'ambulatorio GAP del SerD di Bassano, in linea con i dati regionali, circa 140 casi, 26 di questi residenti a Bassano del Grappa;

**CONSIDERATO** che l'epidemiologia presenta dati di grande rilievo: gli studi statistici indicano che più del 40% della popolazione adulta ha avuto negli ultimi 12 mesi almeno un comportamento di gioco d'azzardo, mentre l'8% ha presentato modalità di gioco tali da configurare situazioni di problematicità e di rischio di evoluzione verso la dipendenza patologica;

**CONSIDERATO** inoltre che, come descritto nella relazione di cui in premessa, quando il gioco d'azzardo diviene patologico il giocatore perde progressivamente il controllo della situazione e subentra la fissità del pensiero sul giocare e sul reperire il denaro per continuare a farlo, tanto da compromettere se stesso, la sua famiglia e le sue attività professionali;

**CONSIDERATO** pertanto che, dalle motivazioni sopra riportate, si rende necessario aggiornare la disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del Tulp, attualmente disciplinata con l'Ordinanza del Sindaco n. R.O. 130 del 07/05/2014, con lo scopo di diminuire gli orari in cui è consentito l'utilizzo di apparecchiature per il gioco, al fine di concorrere nel contrasto dell'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli stessi, tenendo conto che fra i fruitori vi sono spesso soggetti psicologicamente fragili, inconsapevoli dei danni derivanti dal gioco compulsivo e che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali;

**CONSIDERATO ALTRESI'** che l'aggiornamento degli orari concorre anche ad armonizzare i provvedimenti di contrasto a questi fenomeni rispetto a quelli adottati nei comuni contermini, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo i Comuni di Rosà e Cassola;

**RITENUTO** che rientra tra i compiti del Comune contribuire, per quanto possibile, al contrasto dei fenomeni di patologia sociale connessi al gioco d'Azzardo Compulsivo, e quindi per fatti attinenti alla salute pubblica dei cittadini, dal momento che la moltiplicazione incontrollata delle possibilità di gioco con vincite in denaro costituisce di per sé un obiettivo accrescimento sia del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza, con le ben note conseguenze pregiudizievoli della vita personale e familiare dei cittadini (anche di minore età), sia del possibile aggravio a carico dei Servizi Sociali Comunali (e quindi del bilancio comunale) chiamati ad intervenire per fronteggiare situazioni di disagio connesse alle patologie correlate;

**RITENUTO** pertanto di dover adottare un provvedimento a tutela della propria comunità volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici da gioco d'azzardo leciti, inteso come atto dovuto ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs 267/2000 che recita "il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

**RICHIAMATE:**

- la precedente ordinanza di disciplina degli orari per l'esercizio dell'attività di gioco lecito sul territorio comunale n. R.O. 130 del 07/05/2014;
- i verbali della Conferenza dei Sindaci dei 28 Comuni afferenti l'Azienda ex ULSS n. 3 (Sanità e Servizi Sociali), ed in particolare il verbale n. 5 relativo alla seduta del 06/06/2016, nel quale si rileva come sia stato concordato tra i Sindaci di adottare provvedimenti analoghi nel territorio tenendo l'ordinanza del Comune di Rosà come modello;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 31/07/2017 con la quale l'Amministrazione Comunale ha approvato il Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da intrattenimento;

**RILEVATO** che l'art. 10 del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi e congegni da intrattenimento (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 31 luglio 2017) prevede che l'orario di apertura delle sale giochi e di utilizzo degli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6, del T.U.L.P.S., presenti negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., è stabilito con apposita ordinanza sindacale;

**CONSIDERATO** che la Regione Veneto nelle disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d'azzardo patologico – GAP – ha definito tra le competenze dei comuni, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, (art. 20 della L.R. Veneto 27 aprile 2015 n. 6), la possibilità di disciplinare gli orari di apertura delle sale giochi e della relativa sanzione amministrativa;

**CONSIDERATA** la sentenza della Corte Costituzionale n° 220 del 18/07/2014, con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale in forza della generale previsione dell'art. 50 c. 7 del D. Lgs n° 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale;

**CONSIDERATA** inoltre la sentenza n. 4794 del 20/10/2015 del Consiglio di Stato che ha confermato la potestà in capo al Sindaco di delimitare con apposita ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs 267/2000 l'orario massimo di apertura delle attività inerenti il gioco d'azzardo;

**CONSIDERATA** in particolare la sentenza del TAR VENETO n. 1130/2017 che ribadisce la competenza del Sindaco ad emettere le ordinanze per disciplinare gli orari di apertura e funzionamento delle sale da gioco o scommessa e degli altri esercizi in cui sono installate apparecchiature per il gioco evidenziando che "l'impugnata disciplina limitativa degli orari di apertura dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco o scommessa – che consente un'apertura giornaliera pari a otto ore giornaliere – appare al Collegio proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti (prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d'azzardo patologico), realizzando un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l'interesse pubblico a prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un'illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresce il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie";

**VISTO** il D.L. n. 158 del 13/9/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n° 189 dell'8 novembre 2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";

**VISTI** gli artt. 50 comma 4, che evidenzia come il Sindaco eserciti le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, e 54 del D.Lgs. n° 267/2000,

nella parte in cui vengono enunciati i principi generali su cui si giustificano le competenze del Sindaco quale ufficiale di governo;

**VISTO** l'art. 50 c. 7 del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii., che stabilisce che “il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”;

**VISTO** l'art. 110 del R.D. n. 773 del 18/06/1931 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, che disciplina l'esercizio del gioco lecito;

**RITENUTO**, per le motivazioni sopra esposte, di adottare efficaci misure di controllo del fenomeno;

### **ORDINA**

di stabilire gli orari di funzionamento e di utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro, collocati in locali o punti di offerta del gioco ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. e collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, così come di seguito indicato:

- a) **le sale giochi**: i locali autorizzati ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S.;
- b) **le sale dedicate**: esercizi dediti esclusivamente al gioco con presenza di soli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 c. 6 lett. a) e b) del T.U.L.P.S.;
- c) **le sale bingo**, di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, autorizzate dalla Questura ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;
- d) **le agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive** su incarico di concessionari di giochi, autorizzate dalla Questura ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;
- e) **i negozi di gioco**, cioè i punti vendita, previsti dall'articolo 38 commi 2 e 4 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'articolo 1-bis del D.L. 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 e modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della Legge 22 dicembre 2008, n. 203;
- f) **i pubblici esercizi** di somministrazione di alimenti e bevande, gli **esercizi commerciali**, le **rivendite di tabacchi**, le **ricevitorie del lotto**, le **strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere**, i **circoli privati** di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, ed ogni altra attività economica, qualora all'interno dei locali o in aree aperte al pubblico siano presenti o si vogliano installare apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.

**L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. collocati nelle tipologie di esercizio di cui sopra viene consentito dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi. Gli stessi apparecchi nelle ore di “non funzionamento” devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.**

Con separato provvedimento potranno essere definite ulteriori specificazioni del dispositivo o individuate delle sanzioni accessorie (o altre sanzioni comunque conseguenti la reiterazione e/o recidiva), ad integrazione di quanto disposto nella presente ordinanza.

La presente ordinanza aggiorna e sostituisce integralmente l'ordinanza n. 130 del 7 maggio 2014

### **DISPONE**

che, in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., il titolare della relativa autorizzazione (o del titolo equivalente) è tenuto a osservare quanto sopra, oltre alle seguenti disposizioni:

- a. obbligo di esposizione su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco con vincita in denaro;
- b. obbligo di esposizione all'esterno del locale del cartello indicante l'orario di funzionamento degli apparecchi;

### **DISPONE inoltre**

l'applicazione, in caso di violazione di tutte le disposizioni previste dalla presente ordinanza, della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 con l'applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981.

Ai sensi dell'articolo 16 comma 2 della Legge 689/1981 la Giunta Comunale può individuare un importo per il pagamento in misura ridotta compreso tra Euro 25,00 ed Euro 500,00;

L'entrata in vigore della presente ordinanza dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line;

### **INVIA**

Copia:

- all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Vicenza;
- alla Questura di Vicenza;
- al Commissariato di Polizia di Bassano del Grappa;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa;
- al Comando Stazione Carabinieri di Bassano del Grappa;
- al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Bassano del Grappa;
- alla Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio;
- al Responsabile della gestione del sito web (CED) per l'inserimento in tutte le forme previste;
- al Corpo Intercomunale di Polizia Locale del Bassanese;
- ai competenti uffici dell'Area V comunale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio on line, ricorso al T.A.R. della Regione Veneto sezione di Venezia o, in alternativa, al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

**IL SINDACO**  
**Riccardo Poletto**  
*(firmata digitalmente)*

\* Documento firmato digitalmente. Il documento informatico è stato predisposto e conservato presso il Comune di Bassano del Grappa in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.lgs 82/05.